

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 23  
Marzo 2007: Determinazione delle misure del  
diritto annuale dovuto per l'anno 2007 dalle  
imprese alle camere di commercio, ai sensi  
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.  
580, cosi' come modificato dall'articolo 17 della  
legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio  
2007)

**IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4 lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre

2006, n. 300 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera d) del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Tenuto conto della situazione economica generale e della politica adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;

Considerato che anche il sistema camerale e' chiamato a partecipare alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

**Decreta:**

**Art. 1.**

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2007, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

**Art. 2.**

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.

2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.

3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170,00.

**Art. 3.**

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorche' annotate nella sezione speciale, il diritto annuale e' determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2006 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da Euro a Euro	Aliquote	
----- fino a	516.456,00	euro 373,00 (misura fissa)
----- oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%
----- oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%
----- oltre 51.645.689,00		0,0005% (fino ad un massimo   di Euro 77.500,00)

2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione dalle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.

#### **Art. 4.**

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:

imprese individuali; Euro 93;  
societa' cooperative; Euro 93;  
consorzi; Euro 93;  
societa' di persone; Euro 170;  
societa' di capitali; Euro 373.

3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2007, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

#### **Art. 5.**

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.

2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

#### **Art. 6.**

1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

#### **Art. 7.**

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2007, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2006, in base al presente decreto interministeriale da riservare al

fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00;

6,8% oltre Euro 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il vice Ministro dello sviluppo economico  
*D'Antoni*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Padoa Schioppa*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**